



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR FVG, sez. I, 13 maggio 2026, n. 202: procedimento di VIA - la natura perentoria dei termini non esclude l'obbligo della p.a. di provvedere anche dopo la scadenza – sussiste il diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria in caso di ritardo

La sentenza del TAR FVG interviene sul silenzio tenuto dall'amministrazione statale (MASE) rispetto alla conclusione della procedura di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 relativa ad un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte fotovoltaica.

A fronte del procedimento di VIA instaurato su istanza della ditta, era intervenuto parere positivo di compatibilità ambientale della Regione e parere positivo del Comune, seguito però da uno stallo nel procedimento. Non veniva, infatti, emesso né il parere di competenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, né il conseguente provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis d.lgs. 152/2006, adottato dal direttore generale del MASE, previa acquisizione del concerto del direttore generale del MIT. Solo successivamente all'instaurazione del giudizio avanti al TAR avverso il silenzio dell'amministrazione, veniva acquisita notizia sul sito del Ministero dell'emissione del parere da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. A seguito di accesso agli atti, veniva trasmesso il parere richiesto, la VINCA, nonché la conformità del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo alle disposizioni del DPR n. 120/2017.

La sentenza accoglie il ricorso della ditta affermando che, oltre alla previsione generale di cui all'art. 2 della L. 241/1990, trova applicazione nel caso concreto la disposizione speciale dell'art. 25 d.lgs. n. 152/2006, relativa ai termini di conclusione del procedimento



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

di VIA, che si applica ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, cioè i progetti PNRR e PNIEC, individuati nell'allegato I-bis al decreto, tra cui quello in questione.

Il TAR riconosce che nella fattispecie sono stati violati tutti i termini perentori previsti dalla legge e ribadisce il principio per cui nei procedimenti di VIA la natura perentoria dei termini non elimina l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. L'Amministrazione non perde, infatti, mai il potere di esprimersi, con la conseguenza che il silenzio tenuto oltre le scadenze procedurali è illegittimo ed impone comunque l'adozione di un provvedimento espresso. Sulla base di queste considerazioni la sentenza dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal MASE relativamente all'istanza di VIA e riconosce in capo allo stesso il conseguente obbligo di provvedere entro 90 giorni *"concludendo il procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto"*.

Ne consegue, inoltre, la condanna del Ministero al rimborso del 50% delle spese di istruttoria sostenute dalla ditta istante ex art. 25, comma 2-ter d.lgs. 152/2006, come chiarito anche da altra giurisprudenza richiamata *"quale forma speciale dell'indennizzo previsto in via generale dall'art. 2-bis comma 1-bis della legge n. 241/1990"*, avendo *"natura di indennità da ritardo procedimentale"* (TAR Molise, n. 224/2024).

[Consulta la sentenza](#)